

12. NUOVE FAQ F24

Dalle nuove FAQ in materia di F24, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, si evince quanto segue.

In tema di rimborsi da 730, i crediti maturati per l'erogazione ai dipendenti degli stessi possono essere recuperati dal sostituto d'imposta, in compensazione tramite modello F24, anche ai fini del versamento delle imposte sostitutive applicate su:

- premi di risultato e partecipazione agli utili;
- incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di rinnovi contrattuali;
- maggiorazioni e indennità corrisposte a lavoratori dipendenti del settore privato, per lavoro notturno, prestato nei giorni festivi o di riposo e indennità di turno;
- "mance", ossia alle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità;
- compensi per lavoro straordinario degli infermieri.

È, inoltre, specificato che, qualora in sede di conguaglio siano restituite le imposte sostitutive versate in eccesso relative a maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, per lavoro prestato nei giorni festivi e per indennità di turno corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato, incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato e/o trattamento economico accessorio erogato al personale non dirigenziale delle Amministrazioni pubbliche, per recuperare le ritenute il datore di lavoro può utilizzare in compensazione verticale il relativo importo tramite modello F24, nello stesso anno, indicando il codice tributo 1627 in corrispondenza del credito compensato e poi tali somme saranno indicate nella colonna 1 del rigo SX1 del modello 770, mentre il relativo recupero in compensazione verticale confluirà nella colonna 7 del medesimo rigo. In caso di utilizzo del credito nell'anno successivo in compensazione orizzontale o verticale, bisognerà, invece, far emergere il credito nel modello 770 (rigo SX4 colonna 5) e indicare nel modello F24 il codice tributo 6781.

Da ultimo, quanto alla responsabilità solidale negli appalti, è precisato come il committente e la stazione appaltante, che devono effettuare i versamenti di contributi e premi assicurativi in nome e per conto del soggetto affidatario inadempiente, debbano operare. In particolare, i versamenti sono effettuati, tramite modello F24, indicando come codice fiscale del contribuente (c.d. primo codice fiscale) il soggetto inadempiente e come secondo codice fiscale il soggetto che effettua il versamento, unitamente al codice identificativo "50 – obbligato solidale" o "51 – stazione appaltante". Chi effettua il versamento estingue il debito di un altro soggetto, non potendo, perciò, utilizzare crediti in compensazione, onde non violare le disposizioni dell'art. 1, D.Lgs. n. 124/2019, che prevede appunto il divieto di pagamento del debito altrui mediante compensazione di crediti.